



COMUNICATO N. 244/DIV – 6 GIUGNO 2024

244/366

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARA DEL 5 GIUGNO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 5 Giugno 2024

FINAL FOUR - FINALE - GARA DI ANDATA

L.R. VICENZA CARRARESE 0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 6 Giugno 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 5 GIUGNO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della Finale di Andata i sostenitori delle Società CARRARESE e L.R. VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 500,00

CARRARESE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine:

1. sei minuti prima dell'inizio della gara, per tre volte;
2. cinque minuti prima dell'inizio della gara, per una volta;
3. al 14° minuto del primo tempo, per una volta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PROIA FEDERICO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CERRETELLI FRANCESCO (CARRARESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 6 Giugno 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani